

AGGIORNAMENTO FISCALE GENNAIO
LEGGE DI BILANCIO 2025 – PRINCIPALI NOVITÀ

ABSTRACT

È entrata in vigore il 1° gennaio la legge di Bilancio 2025 – 30 dicembre 2024, n. 207 – a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 43). Esaminiamo sinteticamente nel seguito le principali novità introdotte dal legislatore in ambito fiscale.

<p>Aliquote Irpef e detrazioni Art. 1, commi 2-9</p>	<ul style="list-style-type: none">• La riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre (23%, 35% e 43%) diventa permanente, confermando quanto previsto per il 2024.• Viene incrementata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente inferiori a 15.000 euro, con adeguamenti per calcolare la spettanza del trattamento integrativo.• Per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro, viene concessa una somma calcolata in base a percentuali decrescenti.• Per redditi tra 20.000 e 40.000 euro, è previsto un contributo fisso di 1.000 euro (decrescente fino ad azzerarsi a 40.000 euro).• Le somme sono riconosciute automaticamente dai sostituti d' imposta, che provvedono a compensare recuperare eventuali somme non spettanti in sede di conguaglio.• Alcuni redditi esenti, definiti da specifiche normative, sono inclusi nel calcolo del reddito complessivo.
<p>Riordino delle detrazioni Art. 1, comma 10</p>	<ul style="list-style-type: none">• Limiti alle detrazioni per redditi elevati: Introdotti nuovi parametri per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito per chi ha redditi superiori a 75.000 euro. Le detrazioni sono calcolate in base al reddito e al numero di figli a carico.• Importo massimo delle detrazioni:<ul style="list-style-type: none">○ Per redditi oltre 75.000 euro:<ul style="list-style-type: none">▪ 14.000 euro con tre o più figli o almeno un figlio disabile.▪ 11.900 euro con due figlio;▪ 9.800 euro con un figlio.▪ 7.000 euro senza figli.○ Per redditi oltre 100.000 euro:<ul style="list-style-type: none">▪ 8.000 euro con tre o più figli o almeno un figlio disabile.▪ 6.800 euro con due figli.▪ 5.600 euro con un figlio.▪ 4.000 euro senza figli.

	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusioni dal computo delle detrazioni: Alcune spese, come quelle sanitarie, investimenti in start-up e PMI innovative, e interessi su mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024, non sono soggette ai limiti. • Reddito complessivo: Il reddito complessivo si calcola al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
Detrazioni per familiari a carico Art. 1, comma 11	<ul style="list-style-type: none"> • Figli a carico: La detrazione è limitata ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo casi di disabilità. • Altri familiari: La detrazione è riservata solo agli ascendenti conviventi, escludendo altri familiari. • Contribuenti esteri: Esclusi dalla detrazione i familiari residenti all'estero di contribuenti non cittadini UE o SEE.
Regime forfetario Art. 1, comma 12	<ul style="list-style-type: none"> • Soglia di reddito elevata: La soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato per accedere al regime forfetario viene aumentata da 30.000 a 35.000 euro. • Esenzione: La soglia non si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Detrazioni spese scolastiche Art. 1, comma 13	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della detrazione scolastica: Il limite per le spese detraibili per scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di secondo grado è innalzato a 1.000 euro per alunno o studente.
Rivalutazione terreni e partecipazioni Art. 1, comma 30	<ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti possono rivalutare il costo di acquisto di terreni edificabili e partecipazioni negoziate e non negoziate. • La rivalutazione è subordinata al pagamento di un'imposta sostitutiva: <ul style="list-style-type: none"> ○ 18% per le partecipazioni. ○ 18% per i terreni edificabili. • L'imposta è versabile entro il 30 novembre di ogni anno o in tre rate annuali con interessi del 3%. • Il regime non si applica a società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Assegnazione agevolata beni ai soci Art. 1, commi 31-36	<ul style="list-style-type: none"> • Viene riproposta l'assegnazione agevolata di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci, valida fino al 30 settembre 2025. • È prevista un'imposta sostitutiva: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8% per società operative. ○ 10,5% per società non operative. • Si applica anche alle società che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

	<ul style="list-style-type: none"> • I soci assegnatari non subiscono la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili.
Auto uso promiscuo Art. 1, comma 48	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegnazione dell'auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e da assoggettare a contribuzione e ritenute fiscali. Originariamente per il calcolo del reddito imponibile occorre assumere il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto corrisposto dal dipendente per l'utilizzo personale. • Successivamente la Legge di Bilancio 2020 ha modificato la norma prevedendo che per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020, con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, e assegnati ai dipendenti dopo tale data, il benefit è pari al 25% dell'importo corrispondente al costo chilometrico ACI. La percentuale è incrementata a seconda del livello di emissione di anidride carbonica così indicato nella tabella in allegato. • La Legge di Bilancio 2025 prevede un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale del benefit collegato all'alimentazione del veicolo. In particolare, per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 il valore che concorre alla formazione del reddito imponibile è pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta: <ul style="list-style-type: none"> ○ al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica; ○ al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove percentuali si applicano esclusivamente ai veicoli: <ul style="list-style-type: none"> ○ immatricolati dopo il 1° gennaio 2025; ○ concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025. • Pertanto, qualora l'assegnazione riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 (o in anni precedenti), troverà applicazione la previgente disposizione, ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione di CO₂, anche se l'auto è concessa al dipendente dopo il 1° gennaio 2025. • Si ricorda che il valore dell'autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine di esenzione generale dei compensi in natura pari ad euro 1.000 annui per il triennio 2025-2027, innalzato ad euro 2.000 annui limitatamente ai lavoratori con figli a carico.

<p>Detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica Art. 1, commi 54-55</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rimodulazione delle aliquote: <ul style="list-style-type: none"> ○ Per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, l'aliquota di detrazione è anticipata al 30% a partire dal 1° gennaio 2025. Precedentemente, era prevista una riduzione dal 36% al 30% dal 2028. ○ Per interventi di efficientamento energetico (eco-bonus), la detrazione viene fissata al: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 36% per spese sostenute nel 2025. ▪ 30% per spese sostenute nel 2026 e 2027. ▪ 50% e 36%, rispettivamente per gli stessi anni, se si tratta di abitazione principale. • Esclusioni: Gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate da combustibili fossili non sono ammessi alla detrazione per gli anni 2025-2027. • Modifiche alle detrazioni edilizie: <ul style="list-style-type: none"> ○ La detrazione massima resta fissata a 96.000 euro per unità immobiliare. ○ La detrazione del 50% per spese di riqualificazione edilizia sostenute fino al 31 dicembre 2024 scende al 36% per il 2025 e al 30% per gli anni 2026-2027, salvo condizioni agevolative per le prime case.
<p>Sismabonus Art. 1, comma 55</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuova regolamentazione: <ul style="list-style-type: none"> ○ Per interventi antisismici, la detrazione segue le stesse aliquote degli interventi di recupero edilizio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 36% per spese sostenute nel 2025. ▪ 30% per spese sostenute nel 2026 e 2027. ○ Per le abitazioni principali, le aliquote salgono rispettivamente a 50% e 36%.
<p>Bonus mobili e grandi elettrodomestici Art. 1, comma 55</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione temporale: <ul style="list-style-type: none"> ○ La detrazione del bonus mobili ed elettrodomestici, con il limite di 5.000 euro, è estesa alle spese sostenute nel 2025. • La detrazione resta applicabile solo per elettrodomestici di classe energetica minima specificata (es. classe A per forni, classe E per lavatrici, ecc.).
<p>Superbonus Art. 1, comma 56</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiche ai requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ○ La detrazione del 65% per spese sostenute nel 2025 è riservata a interventi già avviati o con determinate condizioni entro il 15 ottobre 2024 <ul style="list-style-type: none"> ▪ CILA presentata per interventi non condominiali. ▪ Delibera condominiale e CILA per interventi condominiali. ▪ Istanza di titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione.

	<ul style="list-style-type: none">• Rateizzazione in 10 anni:<ul style="list-style-type: none">○ Per spese sostenute nel 2023, il contribuente può optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo.○ La scelta è irrevocabile e deve essere comunicata tramite dichiarazione dei redditi integrativa, da presentare entro il termine previsto per il periodo d'imposta 2024.○ Eventuali maggiori imposte derivanti dall'opzione possono essere versate senza sanzioni o interessi.
<p>Reverse Charge Art. 1, commi 57-63</p>	<ul style="list-style-type: none">• Estensione del meccanismo di reverse charge:<ul style="list-style-type: none">○ Il comma 57 prevede l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge) per i servizi resi tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento, caratterizzati da un utilizzo prevalente di manodopera e beni strumentali del committente, a favore di imprese che operano nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica.○ Sono previste eccezioni, che limitano l'applicazione del reverse charge in determinati casi.• Autorizzazione UE e regime transitorio:<ul style="list-style-type: none">○ L'efficacia della norma è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea (comma 58).○ In attesa dell'autorizzazione, il prestatore e il committente possono, per un periodo di tre anni, optare per un regime transitorio in cui:<ul style="list-style-type: none">▪ Il committente paga l'IVA in nome e per conto del prestatore;▪ Il prestatore è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta (commi 59-61).• Rimborsi e sanzioni:<ul style="list-style-type: none">○ Nel caso di IVA non dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente, a condizione che dimostri l'effettivo versamento dell'imposta.○ In caso di violazioni, è prevista una sanzione amministrativa tra 500 e 10.000 euro, solidalmente a carico di prestatore e committente (comma 62).• Disposizioni attuative:<ul style="list-style-type: none">○ L'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità operative tramite un provvedimento del proprio Direttore (comma 63).

<p>Tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, trasporto e rappresentanza lavoratori autonomi e dipendenti Art. 1, commi 81-83</p>	<p>Dal 1° gennaio 2025 si applicano le seguenti nuove disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Per i lavoratori dipendenti, viene modificato l'articolo 51 co. 5 attraverso la lett. a) del co. 81 della nuova finanziaria che aggiunge in coda al comma citato il seguente periodo: <i>"I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"</i>. <p>Ciò significa che per beneficiare della non imponibilità a tasse e contributi delle spese di trasferta dei dipendenti (e assimilati, come ad es. gli amministratori), esse dovranno essere sostenute con sistemi tracciabili e non in contanti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Per i lavoratori autonomi, la lett. b) del co. 81 della finanziaria aggiunge all'articolo 54 del Tuir un nuovo comma, il 6-ter che recita: <i>"Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"</i>. <p>Ciò significa che per beneficiare della deducibilità delle spese di trasferta, i lavoratori autonomi dovranno utilizzare sistemi tracciabili e non il contante.</p> <ul style="list-style-type: none">• Per le imprese, la lett. c) del co. 81 della finanziaria aggiunge all'art. 95 del Tuir un nuovo comma, il 3-bis che recita: <i>"Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"</i>. <p>Ciò significa che le imprese potranno dedurre i costi relativi alle trasferte dei dipendenti e dei lavoratori autonomi solo se le spese di vitto, alloggio e trasporto non di linea sono state sostenute con sistemi tracciabili, e dunque non in contanti.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">• Riguardo alle spese di rappresentanza, la lett. d) del co. 81 della finanziaria aggiunge in coda all'art. 108 comma 2 il seguente periodo: <i>“Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”</i>. <p>Anche in questo caso la norma è piuttosto chiara e prevede che per portare in deduzione le spese di rappresentanza occorre che le stesse siano pagate con sistemi tracciabili.</p> <ul style="list-style-type: none">• Riguardo all'IRAP, il comma 82 della finanziaria dispone che le regole stabilite nel co. 81 si applicano anche ai fini dell'IRAP.
--	---

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento



Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)
Tel +39 080 5020163 – F +39 080 5020891
informative@giordanoandpartners.it